



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 26**  
***Informativa.***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria.**

*Principi e procedura di P.G. ordinaria.*

Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prot. n. 1375/14/SP del 20 febbraio 2014 recante *Recepimento della direttiva n. 64/2010UE del 20.10.2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.*

Con la nota in oggetto il Signor Procuratore della Repubblica Vicario di Torino, Dott. Sandro AUSIELLO, rende noto che il 27.10.2013 è scaduto il termine per il recepimento, da parte dei Paesi dell'Unione Europea, della direttiva comunitaria di cui all'oggetto.

Alla luce di quanto esposto per limitare le ricadute conseguenti all'applicazione della direttiva, il Signor Procuratore richiama tutto il personale appartenente alle Forze di Polizia, impegnato nel compimento del primo atto nei confronti di indagati di nazionalità straniera, ad interpellare gli stessi circa la loro conoscenza della lingua italiana, al fine di evitare onerose traduzioni ove non sia effettivamente necessario.

Vista la chiarezza di esposizione e l'eshaustività, la nota non necessita di ulteriori commenti e **se ne dispone la scrupolosa e accurata osservanza.**

*Si rende noto che il 27.10.2013 è scaduto il termine per il recepimento, da parte dei Paesi dell'Unione Europea, della direttiva comunitaria n. 64/2010 Ue, concernente il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: la direttiva rappresenta concreta applicazione dell'art. 6 co. 3 lett. a) CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali), che assicura all'imputato il diritto ad "essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui".*

*In particolare, l'art. 3 co. 1 della direttiva Ue prevede che, agli indagati/imputati che non comprendono la lingua del Paese in cui si celebra il processo, debba essere assicurata "una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento". Il co. 2 dello stesso articolo indica, tra i documenti fondamentali che vanno tradotti, "le decisioni che privano una persona della propria libertà" nonché "gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze".*

*Al fine di limitare, per quanto possibile, le ricadute conseguenti all'applicazione della direttiva, si prega di voler sensibilizzare tutto il personale ad interpellare gli indagati, in occasione del compimento del primo atto al quale sono presenti, circa la loro conoscenza della lingua italiana.  
Ciò ad evitare onerose traduzioni di atti laddove non sia effettivamente necessario.*

CSLV/cslv/RB  
Addì, 27/02/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI